



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

(0931525501 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)



ORDINANZA n. /2022

INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO PER PERICOLO CEDIMENTO COSTONI DI ROCCIA

ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AUGUSTA

Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta

- VISTO** il foglio assunto al prot. n°8215 in data 09/05/2022 del Comune di Augusta – IV Settore Lavori Pubblici, avente come oggetto richiesta interdizione area, a causa di pericolo per la pubblica incolumità per distacchi di costoni di roccia sito in C.da Cannatello – Complesso Baia degli Oleandri ricadente nel foglio 6 particella 74 a valle della s.s.114;
- VISTO** il Decreto n°225 del 24 Marzo 2022 – Stagione Balneare 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16 dell'8 Aprile 2022 ove si evincono i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento o per altri motivi;
- VISTA** il rapporto di servizio effettuato in data 11/05/2022 da personale della Capitaneria di Porto di Augusta, dal quale emerge lo stato di pericolo causato da distacchi di costoni di roccia in C.da Cannatello – Complesso Baia degli Oleandri ricadente nel foglio 6 particella 74 a valle della S.S.114 ricadente nel Comune di Augusta;
- VISTO** l'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia;
- VISTA** la L. 1085/77, di ratifica della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), firmata a Londra il 29/10/1972;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATO** che la zona denominata Baia degli Oleandri ricadente nel territorio del Comune di Augusta fa parte della tabella al punto 2) del tratto di mare di cui all'allegato 7/B del Decreto n°225 datato 24/03/2022 come tratto di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi;

CONSIDERATO lo stato di pericolo per la pubblica incolumità nella zona denominata “Baia degli Oleandri” del Comune di Augusta interessata da instabilità corticale e distacco di porzioni di roccia;

RITENUTO necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia della sicurezza della navigazione;

R E N D E N O T O

che in località Baia degli Oleandri del Comune di Augusta (SR), all'interno dell'area delimitata dai punti di coordinate di seguito indicati e rappresentati nell'allegata planimetria, vi è potenziale pericolo di cedimento di costoni di roccia:

PUNTI	Latitudine	Longitudine
A	37°18'38.61"N	015°06'53.94"E
B	37°18'40.20"N	015°06'53.67"E
C	37°18'44.39"N	015°06'39.24"E
D	37°18'42.17"N	015°06'38.19"E

O R D I N A

Art. 1

Interdizione dell'area

Nello specchio acqueo sopra indicato, **è vietato:**
il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, e qualsivoglia attività marittima, compresa la balneazione.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3

Transito in prossimità dell'area d'interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare ad eventuali segnalazioni di personale in servizio di polizia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

Il Comune di Augusta, come da propria nota interna, è onerato di apporre idonea segnaletica monitoria, anche sui sentieri che conducono in prossimità dei cigli dei costoni.

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non

costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164/1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta>.

Augusta, 25 maggio 2022

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Michele MALTESE

Allegato all'Ordinanza n°25 del 25/05/2022

